



CITTÀ DI
CHIERI



VADEMECUM AGEVOLAZIONI ED AIUTI

MISURE NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI
a **SOSTEGNO** di
DISOCCUPATI FAMIGLIE e CITTADINI

AGGIORNATO AL 31/10/2021



CITTÀ DI
CHIERI



PREMESSA ed ISTRUZIONI PER L'USO

IL COMUNE DI CHIERI (TO), IN COLLABORAZIONE CON IL CIOFS-FP PIEMONTE, SI E' NUOVAMENTE IMPEGNATO PER GARANTIRE UN **SUPPORTO CONCRETO SUL TERRITORIO** RIPROPONENDO, **IN UNA VERSIONE AGGIORNATA, UNO STRUMENTO DI SINTESI E FACILE CONSULTAZIONE** CHE RACCOGLIE ED ESPONE ALCUNE DELLE **MISURE, A LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE, A SOSTEGNO DEI CITTADINI.**

LO SCOPO DI QUESTO DOCUMENTO RESTA QUELLO DI **FORNIRE UNA TRACCIA SINTETICA PER ORIENTARSI NELLA COMPLESSITA' DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN DIFFICOLTA'.**

PER MAGGIORE EFFICACIA DI LETTURA, GLI **INTERVENTI LEGISLATIVI** QUI PRESENTATI SONO ORGANIZZATI ED ESPOSTI SINTETICAMENTE ATTRAVERSO DELLE **SCHEDE**. TALI SCHEDE SONO SUDDIVISE, IN BASE AL DESTINATARIO INTERESSATO, IN **2 CATEGORIE: DISOCCUPATI, CITTADINI SINGOLI E FAMIGLIE.**

ALLE 2 CATEGORIE SONO ANCHE STATI ATTRIBUITI 2 COLORI DIFFERENTI.

SI TENGA ANCHE CONTO CHE LE DESCRIZIONI DEI SINGOLI INTERVENTI, PER RAGIONI DI SPAZIO E PER SEMPLIFICARE LA LETTURA, POSSONO PRESENTARE DELLE LACUNE RISPETTO A CASI E SITUAZIONI PARTICOLARI CHE RIGUARDANO LA CATEGORIA INTERESSATA.

SI RENDE QUINDI NECESSARIO UN APPROFONDIMENTO DA PARTE DELL'UTENTE DELLA NORMATIVA SPECIFICA STESSA.

A TALE SCOPO, **SI RIMANDA IL LETTORE AGLI UFFICI TERRITORIALI COMPETENTI** PER UNA **VALUTAZIONE PIU' ATTENTA ED AGGIORNATA**, CON LA CONSULENZA DI **PERSONE ESPERTE**, DELLE OPPORTUNITA' CHE LA NORMATIVA OFFRE.

QUESTO DOCUMENTO È STATO **AGGIORNATO AL 31 OTTOBRE 2021. NON SONO QUINDI PRESENTI AGEVOLAZIONI ED AIUTI ISTITUITI SUCCESSIVAMENTE A TALE DATA; ALCUNI INTERVENTI INDICATI POTREBBERO ESSERE PROROGATI** NEL PERIODO SUCCESSIVO AL 31/10/2021. ANCHE PER QUESTO ASPETTO RESTA VALIDO IL CONSIGLIO DI FARE RIFERIMENTO AGLI UFFICI TERRITORIALI COMPETENTI OLTRE CHE AI SITI INTERNET CONSIGLIATI.

INDICE DELLE TABELLE DEI SINGOLI INTERVENTI

SCHEDA N.	DESCRIZIONE	SOGGETTI INTERESSATI	PAG.	COLORE
INTERVENTI A FAVORE DEI DISOCCUPATI				
1	REDDITO e PENSIONE DI CITTADINANZA	disoccupati	4	
2	NASpl: INDENNITA' MENSILE DI DISOCCUPAZIONE	disoccupati	5	
3	DIS-COLL: INDENNITA' MENSILE DI DISOCCUPAZIONE	disoccupati	6	
4	INDENNITA' DISOCCUPAZIONE AGRICOLA	disoccupati	7	
5	ASDI – ASSEGNO SOCIALE DI DISOCCUPAZIONE PER I BENEFICIARI DI NASpl	disoccupati	8	
6	BUONI SERVIZIO AL LAVORO	disoccupati	9	
7	GARANZIA GIOVANI PON IOG	disoccupati	10	
8	OPEN SPACE	disoccupati	10	
9	PROGETTO SPAZIO/TEMPO ARTICOLO+1	disoccupati	11	
10	TIROCINI EXTRACURRICULARI	disoccupati	11	
INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI E FAMIGLIE				
11	ASSEGNO DI NATALITA' (BONUS BEBE')	Famiglie, genitori	12	
12	ASSEGNO TEMPORANEO FIGLI MINORI	Famiglie, genitori	13	
13	EDILIZA AGEVOLAZIONI FISCALI	Famiglie, imprese	14	

SCHEDA N.1 REDDITO E PENSIONE DI CITTADINANZA

BENEFICIARI	<p>Cittadini italiani o dell'Unione Europea, stranieri con permesso di soggiorno a tempo indeterminato (soggiornanti di lungo periodo), stranieri titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, familiari di un cittadino italiano o dell'Unione Europea.</p> <p>Il richiedente deve risultare residente in Italia da almeno 10 anni, e in modo continuativo negli ultimi 2 e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.</p> <p>Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, oppure se nel nucleo familiare sono presenti anche persone di età inferiore a 67 anni in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC).</p>
DESCRIZIONE	<p>Il beneficio viene erogato attraverso una carta di pagamento elettronica, la Carta Reddito di Cittadinanza ed è condizionato all'adesione a un percorso di accompagnamento al lavoro e all'inclusione sociale che, in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario, prevede la sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e del Patto per il lavoro presso il Centro per l'impiego, ovvero del Patto per l'inclusione sociale presso i servizi sociali dei comuni. I maggiorenni di età pari o inferiore ai 29 anni sono comunque convocati dai Centri per l'impiego per la definizione del Patto per il lavoro, anche nel caso il loro nucleo familiare abbia sottoscritto un Patto per l'inclusione sociale.</p> <p>REQUISITI: 1) Essere cittadino italiano o europeo o lungo soggiornante e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa. 2) Avere un ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) aggiornato inferiore a 9.360 euro annui. 3) Possedere un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro. 4) Avere un patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro che può essere incrementato in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare e delle eventuali disabilità presenti nello stesso. 5) Avere un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per la scala di equivalenza. La soglia del reddito è elevata a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in una abitazione in affitto.</p> <p>DECORRENZA E DURATA Il RdC decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, presentando la nuova domanda già a partire dal mese solare successivo a quello di erogazione della diciottesima mensilità. Non è prevista alcuna sospensione nel caso della Pensione di Cittadinanza.</p> <p>QUANTO SPETTA: Il beneficio economico (sia per RdC che per PdC) è dato dalla somma di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) una componente a integrazione del reddito familiare (quota A); 2) un contributo (eventuale) per l'affitto o per il mutuo (quota B), sulla base delle informazioni rilevabili dall'ISEE e dal modello di domanda. <p><u>Quota A (importo annuo)</u> Si calcola moltiplicando il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini del RdC/PdC per: 6.000 euro, in caso di Reddito di Cittadinanza; 7.560 euro, in caso di Pensione di Cittadinanza.</p> <p><u>Quota B (importo annuo)</u> In caso di abitazione in locazione, è pari al canone annuo di locazione fino a un massimo di: 3.360 euro annui (280 euro mensili), nel caso di Reddito di Cittadinanza; 1.800 euro annui (150 euro mensili), nel caso di Pensione di Cittadinanza. In caso di mutuo, contratto per l'acquisto o la costruzione della casa di abitazione, la quota B è pari alla rata del mutuo fino a un massimo di 1.800 euro annui (150 euro mensili) sia per RdC che per PdC.</p> <p>Complessivamente, non si potrà percepire un importo inferiore a 480 euro annui a titolo di integrazione al reddito e per locazione o mutuo.</p> <p>Il beneficio economico deve essere speso entro il mese successivo a quello di erogazione, pena la decurtazione (fino a un massimo del 20%) nella mensilità successiva.</p> <p>Il reddito di cittadinanza è compatibile con l'indennità di disoccupazione NASpI e con l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).</p> <p>Si rimanda quindi ai siti internet elencati nei "riferimenti e fonti" della scheda per verificare le condizioni che precludono la possibilità di avere diritto al Reddito di Cittadinanza.</p> <p>DOMANDA: accedendo alla specifica sezione del sito INPS con PIN dispositivo, SPID, CIE o CNS. In alternativa, si può richiedere sul sito del Ministero del Lavoro www.redditicittadinanza.gov.it oppure presso l'ufficio postale dopo il 6 di ogni mese o ancora tramite CAF o Patronato.</p> <p>AMBITO TERRITORIALE: nazionale</p>
RIFERIMENTI E FONTI	<p>D.L. n. 4 del 17 gennaio 2019, convertito nella Legge n. 26 del 29 marzo 2019</p> <p>www.redditicittadinanza.gov.it</p> <p>www.anpal.gov.it</p> <p>www.inps.it</p>

SCHEDA N.2 NASpl: INDENNITA' MENSILE DI DISOCCUPAZIONE

BENEFICIARI	<p>La NASpl spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi: 1) apprendisti; 2) soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative; 3) personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; 4) dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.</p> <p>Si rimanda ai siti internet elencati nei "riferimenti e fonti" della scheda per verificare le condizioni che precludono la possibilità di avere diritto alla suddetta indennità.</p>
DESCRIZIONE	<p>La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl) è una indennità mensile di disoccupazione e viene erogata su domanda dell'interessato.</p> <p>La NASpl è riconosciuta ai lavoratori subordinati che presentino congiuntamente i requisiti: stato di disoccupazione e requisito contributivo.</p> <p>Stato di disoccupazione. Si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che abbiano perduto involontariamente (con alcune eccezioni consultabili nel sito relativo dell'Inps) la propria occupazione e che dichiarino in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.</p> <p>Requisito contributivo. Sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta, ma non versata, e sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali. La disposizione relativa alle retribuzioni di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti, per i quali continuano a permanere le regole vigenti.</p> <p>DECORRENZA E DURATA L'indennità di disoccupazione NASpl spetta a partire dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. La legge prevede inoltre casi particolari così regolamentati: dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge; dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge; dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.</p> <p>La NASpl è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni (per ulteriori informazioni relative a questo calcolo si può fare riferimento al sito dell'Inps indicato a fondo pagina).</p> <p>QUANTO SPETTA. La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT e reso noto ogni anno dall'INPS con circolare pubblicata sul sito (1.227,55 euro per il 2021). Se la retribuzione media è superiore al predetto importo di riferimento annuo (1.227,55 euro per il 2021), la misura della prestazione è invece pari al 75% dell'importo di riferimento annuo stabilito dalla legge (1.227,55 euro per il 2021) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge.</p> <p>In ogni caso l'importo dell'indennità non può superare un limite massimo individuato con legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT e reso noto ogni anno dall'Inps con circolare pubblicata sul sito (pari per il 2021 a 1.335,40 euro). L'importo dell'indennità si riduce in alcuni casi che si possono consultare nella pagina dedicata sul sito dell'Inps.</p> <p>SOSPENSIONE E DECADENZA</p> <p>La prestazione è sospesa in caso di: a) rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi; b) nuova occupazione in paesi dell'UE o con cui l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali (vedi sito Inps per dettagli).</p> <p>DOMANDA e REQUISITI:</p> <p>La domanda deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica e a pena di decadenza entro 68 giorni, che decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o da altre condizioni specificate dettagliatamente nel sito internet dell'Inps indicato.</p> <p>AMBITO TERRITORIALE: nazionale</p>
RIFERIMENTI E FONTI	<p>https://www.inps.it/prestazioni-servizi/naspi-indennita-mensile-di-disoccupazione</p> <p>www.inps.it</p>

N.3 DIS-COLL: INDENNITA' MENSILE DI DISOCCUPAZIONE

BENEFICIARI	<p>L'indennità DIS-COLL spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno perso involontariamente l'occupazione e che sono iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l'INPS.</p> <p>L'indennità non spetta, invece, a: collaboratori titolari di pensione; titolari di partita IVA; amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.</p>
DESCRIZIONE	<p>L'indennità di disoccupazione mensile "DIS-COLL" è una prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (art.15, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).</p> <p>DECORRENZA E DURATA. La DIS-COLL decorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione o assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno; • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata oltre l'ottavo giorno successivo alla cessazione; • dall'ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati; • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque entro i termini di legge. <p>La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso. In ogni caso, la prestazione può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi.</p> <p>Qualora sia fruita parzialmente, in occasione della presentazione di una nuova domanda di DIS-COLL, non saranno computati, ai fini del calcolo della durata, un numero di mesi di contribuzione pari al doppio dei mesi di prestazione fruiti. La fruizione dell'indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.</p> <p>QUANTO SPETTA. L'indennità di disoccupazione è pari al 75% del reddito medio mensile quando tale reddito è inferiore a 1.221,44 euro per il 2019 (rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dell'anno precedente). È, invece, pari al 75% dell'importo di 1.221,44 euro per il 2019, maggiorato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.221,44 euro, quando il reddito medio mensile che costituisce base di calcolo della DIS-COLL sia superiore all'importo di 1.221,44 euro. Per il 2019 l'importo massimo mensile non può superare i 1.328,76 euro.</p> <p>DOMANDA. Nel 2019 è stata introdotta una novità in ordine al requisito contributivo necessario per l'accesso alla prestazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 5 settembre 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128), la prestazione DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda di prestazione; • almeno un mese di contribuzione, invece dei tre mesi precedentemente richiesti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione dal lavoro e l'evento stesso (accredito contributivo di una mensilità). <p>La domanda va presentata esclusivamente in via telematica entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio.</p> <p>La domanda si presenta online all'INPS attraverso il servizio dedicato DIS-COLL (lavoro.gov.it) DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione (inps.it)</p> <p>AMBITO TERRITORIALE: nazionale</p>
RIFERIMENTI E FONTI	<p>https://www.inps.it/prestazioni-servizi/dis-coll-indennita-mensile-di-disoccupazione www.inps.it</p>

SCHEDA N.4 INDENNITA' DISOCCUPAZIONE AGRICOLA 2021

BENEFICIARI	<p>Persone fisiche con i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per almeno due anni; • aver lavorato nel settore agricolo complessivamente almeno 102 giornate nel biennio 2019-20
DESCRIZIONE	<p>L'indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate.</p> <p>La prestazione spetta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • operai agricoli a tempo determinato, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti; • operai agricoli a tempo indeterminato, che lavorano per parte dell'anno; • piccoli coloni; • compartecipanti familiari; • piccoli coltivatori diretti, che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari. <p>L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue.</p> <p>Si rimanda quindi al sito internet elencati nella scheda per verificare le condizioni che precludono la possibilità di avere diritto alle suddette indennità.</p> <p>QUANDO SPETTA. L'indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che abbiano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione; • almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione); • almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento). <p>Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale, compresi nel biennio utile.</p> <p>QUANTO SPETTA. L'indennità spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue dalle quali si dovranno detrarre: le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo; le giornate di lavoro in proprio; le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio etc.; e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo ecc; • nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall'importo spettante viene detratto il 9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni. <p>N.B. Agli operai agricoli a tempo indeterminato l'indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.</p> <p>DOMANDA: Da presentare telematicamente attraverso il portale dell'Inps, oppure ci si può rivolgere gratuitamente ad uno degli enti di patronato, oppure tramite il Contact Center multicanale, al numero 803164 da telefono fisso oppure al numero 06164164 da telefono cellulare, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante.</p> <p>La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto.</p> <p>AMBITO TERRITORIALE: nazionale</p>
RIFERIMENTI e FONTI	<p>www.inps.it Disoccupazione agricola (inps.it)</p>

SCHEDA N.5 ASDI – ASSEGNO SOCIALE DI DISOCCUPAZIONE PER I BENEFICIARI DI NASpl

BENEFICIARI	<p>La prestazione è rivolta ai lavoratori disoccupati che abbiano usufruito per intero della NASpl .</p> <p>La percezione dell'ASDI spetta inoltre, in quanto compatibile, a chi già si avvale dei seguenti trattamenti assistenziali o pensionistici: assegno o indennità a cieco civile; assegno o indennità a sordomuti; indennità ex legge 28 dicembre 2001, n. 448 e legge 24 dicembre 2003, n. 350; assegno o indennità a invalidi civili; pensione ai superstiti; pensione di guerra; pensione facoltativa; rendite vitalizie da infortunio; pensione a carico di stati esteri con i quali non esistono convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale; pensione a carico dell'assicurazione di un altro stato membro dell'Unione Europea; pensione privilegiata tabellare, quale per esempio quella conferita per infermità contratta durante il servizio militare obbligatorio, avente titolo risarcitorio in assenza di un rapporto di impiego o di servizio continuativo.</p>
DESCRIZIONE	<p>L'ASDI (Assegno Sociale di Disoccupazione) consiste nell'indennità economica per la ricollocazione dei lavoratori disoccupati. La prestazione ASDI (articolo 16, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22) ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori già beneficiari della NASpl che siano disoccupati e si trovino in una condizione economica di bisogno.</p> <p>DECORRENZA E DURATA. ASDI decorre dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpl . L'assegno è erogato mensilmente per la durata massima di sei mesi.</p> <p>QUANTO SPETTA. L'importo dell'ASDI (ai sensi dell'articolo 16, d.lgs. 22/2015 e dell'articolo 3, decreto interministeriale del 29 ottobre 2015) è pari al 75% dell'ultima indennità NASpl percepita e comunque in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale. Detta prestazione ha natura assistenziale ed è, pertanto, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Alla luce del collegamento con la NASpl, che è calcolata e pagata in giorni, l'ASDI viene erogata con le medesime modalità. L'importo non può, in ogni caso, eccedere quello dell'assegno sociale ed essere inferiore a quello della Carta acquisti, come stabilito dal medesimo articolo 16, d.lgs. 22/2015, nonché dall'articolo 3, decreto interministeriale 29 ottobre 2015. Sono previsti dei casi di decurtazione dell'importo dell'assegno di disoccupazione ASDI per i quali si rimanda al sito dell'Inps: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/asdi-assegno-sociale-di-disoccupazione-per-i-beneficiari-di-naspi</p> <p>DOMANDA L'articolo 2, decreto interministeriale 29 ottobre 2015 individua i seguenti requisiti per la concessione dell'ASDI: 1) presenza nel nucleo familiare di almeno un minorenni; 2) età pari o superiore a 55 anni e mancata maturazione dei requisiti di pensione anticipata di vecchiaia. Soddisfatto almeno uno dei due requisiti, è necessario, inoltre rispettare altri requisiti che vengono dettagliatamente descritti al seguente link: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/asdi-assegno-sociale-di-disoccupazione-per-i-beneficiari-di-naspi La domanda per fruire dell'ASDI deve essere presentata dall'interessato entro il termine perentorio di 30 giorni a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpl . Il termine per presentare il ricorso amministrativo è di massimo 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo. Per fruire dell'assegno di disoccupazione ASDI gli aventi diritto devono presentare domanda all'INPS online attraverso il servizio dedicato.</p> <p>AMBITO TERRITORIALE: nazionale</p>
RIFERIMENTI E FONTI	<p>www.anpal.gov.it www.regionepiemonte.it www.informalavorotorinopiemonte.it https://www.inps.it/prestazioni-servizi/asdi-assegno-sociale-di-disoccupazione-per-i-beneficiari-di-naspi</p>

SCHEDA N.6 BUONI SERVIZIO AL LAVORO

BENEFICIARI	<p>Disoccupati; Persone in condizioni di particolare svantaggio; Persone con disabilità.</p>
DESCRIZIONE	<p>Il buono servizi al lavoro è un insieme di servizi alla persona, personalizzato sulle caratteristiche dell'utente, per l'accompagnamento alla ricerca di impiego: non è un assegno in denaro; i servizi, gratuiti per l'utente, vengono pagati a chi li eroga; è composto da un numero di ore dedicate, da far fruire, in forma individuale o per piccoli gruppi, alle persone disoccupate per accompagnarle nella ricerca attiva di lavoro. Possono usufruire dei Buoni servizio al lavoro anche i percettori di ammortizzatori sociali.</p> <p>BUONI SERVIZIO AL LAVORO PER DISOCCUPATI L'adesione è volontaria e i requisiti richiesti sono: 1) essere disoccupati; 2) avere residenza o domicilio in Piemonte; 3) avere compiuto 30 anni.</p> <p>Gli operatori verificheranno i requisiti per l'apertura del Piano individuale e l'utente preso in carico potrà quindi ottenere diverse tipologie di servizi: 1) orientamento di primo livello; 2) orientamento specialistico di secondo livello; 3) ricerca attiva e accompagnamento al lavoro; 4) inserimento in impresa, con l'accompagnamento di un tutor, attraverso tirocini di 6 mesi oppure con contratti brevi di durata minima di 3 mesi; 5) inserimento in impresa attraverso contratti di lavoro di lungo periodo</p> <p>BUONI SERVIZIO AL LAVORO PER PERSONE IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE SVANTAGGIO L'adesione è volontaria e i requisiti richiesti sono: 1) essere disoccupati; 2) avere residenza o domicilio in Piemonte; 3) appartenere a una delle seguenti categorie di particolare svantaggio: A) persone con incapacità parziale a provvedere alle proprie esigenze, che non raggiungono la soglia prevista dall'art. 3 della L. 68/99; B) persone in trattamento psichiatrico ed ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziali, che non raggiungono la soglia prevista dall'art.3 della L. 68/99; C) persone con disturbi specifici di apprendimento; D) persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, compresi i condannati in condizione di detenzione a non più di 6 mesi dalla fine della pena o ammesse a misure alternative di detenzione e al lavoro esterno; E) ex detenuti che hanno terminato di scontare la pena da non oltre 5 anni dalla fine della detenzione; F) soggetti, anche minori, in condizioni di grave emarginazione; tale condizione potrà essere riconosciuta anche a persone con problemi di dipendenze da sostanze, vittime di violenza, maltrattamento, soggette a grave sfruttamento e discriminazione, anche inseriti nei "programmi di assistenza e integrazione sociale"; G) Rom, Sinti, Caminanti, in attuazione della comunicazione della Commissione europea n. 173/2011; H) persone in condizione di grave emarginazione, anche minori; L) titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari e richiedenti o beneficiari di protezione internazionale; M) minori stranieri non accompagnati.</p> <p>Gli operatori verificheranno i requisiti per l'apertura del Piano individuale e l'utente preso in carico potrà quindi ottenere diverse tipologie di servizi: 1) orientamento di primo livello; 2) orientamento specialistico di secondo livello; 3) ricerca attiva e accompagnamento al lavoro; 4) inserimento in impresa, con l'accompagnamento di un tutor, attraverso tirocini di 6 mesi oppure con contratti brevi di durata minima di 3 mesi; 5) inserimento in impresa attraverso contratti di lavoro di lungo periodo</p> <p>BUONI SERVIZIO AL LAVORO PER PERSONE CON DISABILITA' L'adesione è volontaria e i requisiti richiesti sono: 1) essere disoccupati; 2) essere iscritti al Collocamento mirato (legge 68/1999); 3) avere domicilio in Piemonte; 4) non essere già inseriti in altre iniziative nell'ambito della programmazione regionale a sostegno del lavoro, fatta eccezione per il percorso SIA.</p> <p>Gli operatori verificheranno i requisiti per l'apertura del Piano individuale e l'utente preso in carico potrà quindi ottenere diverse tipologie di servizi: 1) orientamento di primo livello; 2) orientamento specialistico; 3) ricerca attiva e accompagnamento al lavoro; 4) tutoraggio per inserimento in impresa attraverso un tirocinio di tre/sei fino a dodici mesi per persone con particolare disagio o forte difficoltà di inserimento lavorativo;</p> <p>DOMANDA: cercando la voce "buoni servizi al lavoro" nel sito web della Regione Piemonte si possono trovare indicazioni sulle sedi a cui rivolgersi. Buono servizi al lavoro Regione Piemonte</p> <p>AMBITO TERRITORIALE: Regione Piemonte</p>
RIFERIMENTI E FONTI	<p>www.regionepiemonte.it Buono servizi al lavoro Regione Piemonte https://agenziapiemontelavoro.it/</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ C.I.O.F.S. - F.P. PIEMONTE - VIA MARCONI, 5 – CHIERI (TO) - 0119436158 - tciofs@ciofs.net ◦ SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA - VIA DELLA GUALDERIA, 3 - CHIERI (TO) – 0119421258 - chieri1@synergie-italia.it ◦ FORTE CHANCE – PIEMONTE – VIA CONTE ROSSI DI MONTELEA 51 – CHIERI (TO) – 011 0240222 info6@fortechance.it

SCHEDA N.7 GARANZIA GIOVANI PON IOG

BENEFICIARI	<p>Il progetto si rivolge ai giovani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con età compresa tra i 15 e i 29 anni. - Cittadini comunitari o stranieri extra UE, residenti in Italia (esclusa la Provincia Autonoma di Bolzano) - disoccupati e che non partecipano a corsi di studio né di formazione.
DESCRIZIONE	<p>La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Offre servizi di orientamento di primo livello, consulenza orientativa, accompagnamento al lavoro, incontro domanda e offerta, incentivi alle imprese.</p> <p>Il progetto è a sostegno dei giovani Neet che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo (Neet - Not in Education, Employment or Training).</p> <p>La Garanzia Giovani è un'iniziativa concreta che aiuta a entrare nel mondo del lavoro, valorizzando le attitudini e il background formativo e professionale.</p> <p>Programmi, iniziative, servizi informativi, percorsi personalizzati, incentivi: sono queste le misure previste a livello nazionale e regionale per offrire opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro, in un'ottica di collaborazione tra tutti gli attori pubblici e privati coinvolti.</p> <p>Rispetto all'anno scorso i giovani vengono anche assistiti nel lancio di start up.</p> <p>Il progetto prevede un sistema di profiling che tenga conto della distanza dal mercato del lavoro, in un'ottica di personalizzazione delle azioni erogate: una serie di variabili, territoriali, demografiche, familiari e individuali profilano il giovane permettendo così di regolare la misura dell'azione in suo favore.</p> <p>DOMANDA: è possibile iscriversi al progetto attraverso il sito internet: https://garanziagiovani.anpal.gov.it/giovani</p> <p>AMBITO TERRITORIALE: Nazionale</p>
RIFERIMENTI E FONTI	<p>www.garanziagiovani.gov.it</p>

SCHEDA N. 8 OPEN SPACE

BENEFICIARI	<p>Giovani tra i 15 e 29 anni, residenti in Piemonte</p>
DESCRIZIONE	<p>OpenSpace è un progetto educativo di attivazione professionale e inclusione sociale, di durata biennale, rivolto a giovani tra i 15 e i 29 anni residenti in Piemonte.</p> <p>L'obiettivo generale è creare un ambiente dove i giovani possano vivere esperienze aggregative stimolanti l'attivazione e la valorizzazione di talenti, utili al loro inserimento nel mondo sociale e lavorativo. Un luogo dove trovare supporto coordinato ed efficace, dove sentirsi a casa con il desiderio di invitare i propri amici.</p> <p>OpenSpace è un'esperienza sviluppata in laboratori:</p> <p>SkillsSpace: laboratorio ludico creativo sul rinforzo delle Soft Skills, capacità relazionali, complementari alle competenze tecniche, tra cui: Problem solving, Creatività, Teamwork, Comunicazione, Gestione dei conflitti e Leadership.</p> <p>DigitalSpace: laboratorio per lo sviluppo di competenze di cittadinanza digitale dedicato alla produzione di immagini (fotografie) e video per acquisire un nuovo linguaggio di espressione di sé e nozioni di progettazione e di editing del materiale realizzato e di utilizzo consapevole dei social (web reputation).</p> <p>JobSpace: laboratorio per approfondire alcuni mestieri e professioni attraverso modalità esperienziali, deduttive e di osservazione diretta negli ambienti dei centri formativi, di visite ad aziende e interviste con esperti.</p> <p>JobExpo: è una mostra multimediale su mestieri e professioni raccontata dai giovani e costruita da loro stessi negli Space, col supporto di esperti.</p> <p>DOMANDA: per informazioni e per aderire al progetto, è possibile visionare i siti internet qui indicati, del Ciofs Piemonte e dell'Enaip Piemonte, e utilizzare i riferimenti per i contatti.</p> <p>DURATA: 2 anni</p> <p>AMBITO TERRITORIALE: Regione Piemonte</p>
RIFERIMENTI E FONTI	<p>Progetto sostenuto dal contributo assegnato dalla Regione Piemonte nell'ambito del BANDO PERCORSI DI "PROGETTI EDUCATIVI DI ATTIVAZIONE PROFESSIONALE E INCLUSIONE SOCIALE"- L.R. 6/1977 ARTT. 1 COMMA 1 LETT C E 4</p> <p>OpenSpace - CIOFS-FP Piemonte</p> <p>En.A.I.P Piemonte - JOBEXPO: i mestieri raccontati dai giovani</p>

SCHEDA N.9 PROGETTO SPAZIO/TEMPO ARTICOLO+1

BENEFICIARI	Giovani inoccupati e disoccupati tra i 15 e i 29 anni compiuti, italiani e stranieri con regolare permesso di soggiorno, residenti nella Città Metropolitana di Torino , che rientrano in una fascia di reddito ISEE non superiore a 25.000 euro .
DESCRIZIONE	<p>Il progetto Spazio Fratto Tempo è finanziato dalla Compagnia di San Paolo per favorire l’inserimento lavorativo dei giovani con bassi livelli di occupabilità e quindi difficoltà a inserirsi nel mercato del lavoro. Spazio Fratto Tempo viene portato avanti in 19 Centri di Formazione Professionale e 10 oratori nella Città Metropolitana di Torino.</p> <p>L’obiettivo del progetto è quello di sperimentare un nuovo modello di inserimento lavorativo che, attraverso un accompagnamento educativo, di orientamento e formativo mirato, valorizzi le capacità e le attitudini dei più giovani, anche in vista di un percorso di crescita personale verso l’età adulta.</p> <p>Attraverso la sensibilità educativa, grazie agli orientatori dei Centri di Formazione Professionale di Ciofs, Cnos-fap, Enaip ed agli educatori degli oratori salesiani della Città Metropolitana di Torino il progetto vuole accompagnare, i ragazzi nella ricerca di un’occupazione stabile.</p> <p>Uno dei valori aggiunti di questo progetto è sicuramente la nuova figura professionale del “tutor/educatore del lavoro” che avrà il compito di accompagnare, sia i giovani, attuando una reale “presa in carico” nei casi con maggiori difficoltà, sia l’azienda per concorrere ad un positivo ingresso nel contesto lavorativo.</p> <p>DOMANDA: per informazioni e per aderire al progetto, è possibile visionare il sito internet dedicato www.spaziofrattotempo.it</p> <p>AMBITO TERRITORIALE: Città Metropolitana di Torino</p>
RIFERIMENTI E FONTI	www.spaziofrattotempo.it info@spaziofrattotempo.it

SCHEDA N.10 TIROCINI EXTRACURRICULARI

BENEFICIARI	<p>Destinato a: lavoratori disoccupati, soggetti disabili e svantaggiati; lavoratori occupati in cerca di nuova occupazione, nei limiti previsti dalla normativa di impegno orario massimo.</p> <p>Il limite di età minimo per svolgere il tirocinio è di 16 anni ed occorre aver assolto l’obbligo scolastico.</p>
DESCRIZIONE	<p>Il tirocinio extracurriculare è l’opportunità di svolgere un percorso formativo presso aziende pubbliche o private: non è un contratto di lavoro, ma è finalizzato a creare un contatto diretto tra soggetto ospitante e tirocinante, con l’obiettivo di acquisire un’esperienza pratica spendibile nel mercato del lavoro e di arricchire il proprio curriculum. È prevista un’indennità di partecipazione.</p> <p>Sono previsti diversi tipi di Tirocinio Extracurriculare: i tirocini formativi e di orientamento e di inserimento/reinserimento lavorativo, Tirocini di inclusione sociale, Tirocini estivi, Tirocini per persone straniere residenti all’estero extra UE.</p> <p>La durata minima e massima del tirocinio e l’indennità riconosciuta al tirocinante dipendono dalla tipologia di tirocinio, quindi si rimanda al sito della Regione Piemonte per informazioni più dettagliate.</p> <p>DOMANDA: per informazioni è possibile visionare il sito internet della Regione Piemonte, perfezionando la ricerca con la voce “tirocini extracurricolari”. Tutti i tirocini extracurricolari avviati in Regione Piemonte devono essere attivati tramite il sistema informativo Portale Tirocini, a cui può accedere sia il soggetto promotore sia il soggetto ospitante, al seguente indirizzo Internet: https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/gestione-tirocinio</p> <p>AMBITO TERRITORIALE: Regione Piemonte</p>
RIFERIMENTI E FONTI	<p>La normativa di riferimento è la DGR n. 85-6277 del 22 dicembre 2017</p> <p>www.regione.piemonte.it Tirocini extracurricolari Regione Piemonte tirocini@regione.piemonte.it</p>

SCHEDA N.11 ASSEGNO DI NATALITA' (BONUS BEBE')

BENEFICIARI	<p>L'assegno spetta ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno (di seguito sono elencati tutti i requisiti) per le nascite, adozioni, affidamenti preadottivi avvenuti nel 2021 (e 2020 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare per adozioni e affidamenti preadottivi).</p>
DESCRIZIONE	<p>L'assegno di natalità (anche detto "Bonus Bebé") è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo.</p> <p>Per le nascite, adozioni ed affidamenti preadottivi a partire dal 2020 la prestazione è stata rimodulata con nuove soglie di ISEE e può spettare, in applicazione del principio dell'accesso universale, nei limiti di un importo minimo, anche per ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro o anche in assenza dell'indicatore ISEE.</p> <p>L'assegno spetta a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare, a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo. Se l'assegno non può più essere concesso al genitore richiedente (perché, ad esempio, decaduto dalla potestà genitoriale o perché il figlio è stato affidato in via esclusiva all'altro genitore), l'altro genitore può subentrare nel diritto all'assegno presentando una nuova domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice, che dispone la decadenza dalla potestà o l'affidamento esclusivo all'altro genitore. In questo caso l'assegno spetta al nuovo genitore richiedente dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.</p> <p>Per l'affidamento temporaneo di minore nato o adottato nel 2021, l'assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.</p> <p>L'assegno è corrisposto mensilmente per i nati, adottati o in affido preadottivo nel 2021 (e 2020 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare per adozioni e affidamenti preadottivi) per un massimo di 12 mensilità, a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia.</p> <p>QUANTO SPETTA. La misura dell'assegno per i nati, adottati, in affidamento preadottivo nel 2021, dipende in presenza di un ISEE in corso di validità dall'ISEE del minore per il quale si richiede l'assegno (si veda il sito Inps):</p> <ul style="list-style-type: none"> • in presenza di ISEE non superiore a 7.000 euro annui l'assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo); • se l'ISEE è superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l'assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo); • qualora l'ISEE sia superiore a 40.000 euro l'assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o a 96 euro al mese (figlio successivo al primo). <p>DOMANDA</p> <p>La domanda di assegno si presenta all'INPS, di regola una sola volta per ogni figlio attraverso il servizio online dedicato, che permette di visualizzarne anche l'esito. Per usufruire del servizio è necessario selezionare l'area "Prestazioni e servizi/Servizi" e poi accedere con le proprie credenziali al servizio "Assegno di natalità - Bonus Bebé (Cittadino)".</p> <p>In alternativa, si può fare domanda tramite: Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi</p> <p>AMBITO TERRITORIALE: nazionale</p>
RIFERIMENTI E FONTI	<p>www.inps.it</p> <p>https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-di-natalita-bonus-bebe</p>

SCHEDA N.12 ASSEGNO TEMPORANEO FIGLI MINORI

BENEFICIARI	<p>L'assegno spetta ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF):</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori autonomi; • disoccupati; • coltivatori diretti, coloni e mezzadri; • titolari di pensione da lavoro autonomo; • nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell'ANF.
DESCRIZIONE	<p>L'assegno temporaneo è una prestazione transitoria, prevista dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, destinata alle famiglie in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affidamento preadottivo.</p> <p>La misura, finalizzata a dare un sostegno immediato alla genitorialità e alla natalità, è stata adottata in attesa dell'attuazione dell'assegno unico e universale che dovrà riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli.</p> <p>L'assegno viene erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all'aumentare del livello di ISEE (fino ad azzerarsi a 50.000 euro di ISEE).</p> <p>In particolare: a) l'importo mensile spettante al nucleo familiare è differente a seconda che nel nucleo siano presenti uno o due figli minori oppure almeno tre figli minori. In quest'ultimo caso l'importo è maggiorato del 30%; b) l'importo spetta in misura piena per ISEE fino a 7.000 (167,5 euro per ciascun figlio, che diventano 217,8 in caso di nuclei numerosi) per decrescere fino alla soglia massima di 50.000 euro di ISEE.</p> <p>Gli importi dell'assegno sono inoltre maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità presente nel nucleo, così come classificata ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).</p> <p>REQUISITI. Il richiedente l'assegno temporaneo, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale; • essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia; • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età; • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale; • essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE minorenni). <p>L'assegno è compatibile con le attuali misure assistenziali a sostegno della famiglia e col Reddito di Cittadinanza.</p> <p>DOMANDA. La domanda può essere presentata a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 attraverso i seguenti canali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • portale web, utilizzando l'apposito servizio online raggiungibile direttamente dalla homepage del portale INPS, accedendo tramite le proprie credenziali; • Contact Center integrato, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); • patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi. <p>AMBITO TERRITORIALE: nazionale</p>
RIFERIMENTI E FONTI	<p>www.inps.it https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-temporaneo-figli-minori</p>

SCHEDA N. 13 AGEVOLAZIONE FISCALE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

<p>BENEFICIARI</p>	<p>Possono beneficiare dell'agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione: il proprietario o il nudo proprietario; il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); l'inquilino o il comodatario; i soci di cooperative divise e indivise; i soci delle società semplici; gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.</p> <p>La normativa in vigore prevede anche che altri soggetti possano usufruire di questo Bonus, a tal proposito si consiglia quindi di fare riferimento al link indicato a fondo di questa scheda.</p>
<p>DESCRIZIONE</p>	<p>L'agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall'art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall'Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.</p> <p>Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021 la detrazione è elevata al 50% e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.</p> <p>La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.</p> <p>È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l'importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati. In particolare, la detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l'acquirente o l'assegnatario dell'immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.</p> <p>Cessione del credito e opzione per il contributo sotto forma di sconto</p> <p>Ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari • per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. <p>Le detrazioni sono previste per numerosi interventi, ne vengono citati qui di seguito solo alcuni a titolo esemplificativo e si invita a visitare il link a fondo pagina per l'elenco completo delle opere edili soggette a questa opportunità</p> <ul style="list-style-type: none"> • quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). In particolare, si tratta degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze • quelli indicati alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 del Dpr 380/2001 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali • quelli necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se questi lavori non rientrano nelle categorie indicate nei precedenti punti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza • quelli finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione) • quelli di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. • Ecc. <p>DOMANDA: per la domanda e per ulteriori informazioni, è consigliato di rivolgersi ad un consulente fiscale ed a professionisti del settore edile.</p> <p>AMBITO TERRITORIALE: nazionale</p>
<p>RIFERIMENTI E FONTI</p>	<p>www.agenziaentrate.gov.it https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/dettrirredil36/schinfodettrirredil36-cittadini</p>

INDIRIZZI UTILI

PER INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI

PER MAGGIORI DETTAGLI SULLE MISURE DESCRITTE SI CONSIGLIA INNANZITUTTO DI FARE RIFERIMENTO AI SITI WEB INDICATI NELLE RISPETTIVE SCHEDE, CERCANDO ALL'INTERNO DEL SINGOLO SITO INTERNET, ATTRAVERSO LO SPAZIO APPOSITO IN CUI INSERIRE LA PAROLA CHIAVE DELLA RICERCA, IL NOME DELLA MISURA CHE INTERESSA.

SI RIPORTANO QUI DI SEGUITO ALCUNI SITI INTERNET UTILI PER RESTARE AGGIORNATI SU QUESTO GENERE DI PROVVEDIMENTI VISTE LE COSTANTI MODIFICHE APPORTATE ALLA MATERIA.

- WWW.LAVORO.GOV.IT
- WWW.ANPAL.GOV.IT
- WWW.GARANZIAGIOVANI.GOV.IT
- WWW.AGENZIAENTRATE.GOV.IT
- WWW.INPS.IT
- WWW.REDDITODICITTADINANZA.GOV.IT
- WWW.REGIONEPIEMONTE.IT
- HTTP://AGENZIAPIEMONTELAVORO.IT
- WWW.INFORMALAVOROTORINOPIEMONTE.IT
- WWW.COMUNE.CHIERI.TO.IT

COMUNE DI CHIERI, SPORTELLO OPPORTUNITA'

LO SPORTELLO OPPORTUNITÀ DEL COMUNE DI CHIERI OFFRE INFORMAZIONI E CONSULENZA AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE.

via Palazzo di Città, 10. Chieri (TO)

Telefono +39 011.9428.520

sportelloopportunita@comune.chieri.to.it

Servizio previo **appuntamento** nei giorni

martedì ore 8.30 - 12.30

mercoledì ore 13.30-17.30

venerdì ore 8.30-12.30

